Alleghe

Provincia di Belluno - Regione del Veneto

Regolamento Funghi

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

Art. 1 – Finalità
1) Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio di competenza della Comunità Montana Agordina secondo quanto previsto dalla L.R. 19 agosto 1996 n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dalle disposizioni esecutive di attuazione della stessa approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 02.05.2012.

Art. 2 –Titolo per la raccolta e individuazione delle giornate
1) All'interno del territorio di competenza della Comunità Montana, costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi un documento di identità in corso di validità e la ricevuta di un versamento così determinato:

Durata Costo unitario
Giornaliero € 8,00
Settimanale (7 giorni naturali e consecutivi) € 15,00
Mensile (30 giorni naturali e consecutivi) € 50,00

2) La ricevuta di versamento verrà rilasciata dai singoli Comuni o dai soggetti da questi delegati ;
3) Sono esentati dal versamento degli importi sopra determinati:
- i soggetti indicati all'art. 2, comma 3 della L.R. 23/96, per la raccolta nei rispettivi fondi, purchè in possesso dei documenti indicati al comma 4 del medesimo articolo;
- i residenti limitatamente al territorio della zona omogenea di appartenenza, così come individuata al successivo art. 3, purchè muniti di documento di identità in corso di validità.
4) Gli introiti derivanti dai proventi dei versamenti per la raccolta vengono destinati per interventi di tutela e salvaguardia; ogni singolo Comune dovrà rendicontare alla Comunità Montana annualmente, entro il 30 aprile, gli interventi di tutela e salvaguardia attuati; viene data facoltà di destinare una quota pari al 30% degli introiti per le spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi stessi.
5) La raccolta dei funghi è consentita, nei limiti di previsti dalla L.R. 23/1996, nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.
6) La raccolta dei funghi è inoltre consentita tutti i giorni alle seguenti categorie:
- ai proprietari dei terreni, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai loro famigliari, agli aventi diritto di uso civico, esclusivamente nei rispettivi fondi;
- ai residenti limitatamente al territorio della zona omogenea di appartenenza.

Art. 3 – Definizione delle zone omogenee
1) Il territorio di competenza della Comunità Montana è suddiviso in zone omogenee individuate quali aree di un singolo Comune oppure di due o più Comuni limitrofi.
Le zone omogenee sono le seguenti:
Zona omogenea "Valle del Biois": comuni di Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, Vallada Agordina.

Zona omogenea “Del Poi”: comuni di Gosaldo, Rivamonte Agordino, Voltago Agordino.
Zone omogenee definite dai singoli confini amministrativi: comuni di Agordo, Alleghe, Colle S. Lucia, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino.
Le singole Amministrazioni comunali dovranno comunicare eventuali variazioni delle sopra citate zone omogenee entro il mese di dicembre con valenza dal successivo mese di gennaio. La Giunta della Comunità Montana provvederà alla conseguente revisione delle zone omogenee.

Art. 4 – Limiti, modalità e divieti di raccolta
1) Relativamente ai limiti, alle modalità e ai divieti di raccolta si rimanda a quanto espressamente previsto agli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 23/96 e agli artt. 3 e 4 dell’Allegato A della D.G.R.V. n 739 del 02.05.2012.

Art. 5 – Agevolazioni alla raccolta
1) Ai residenti che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, è accordata l’a gevolazione di derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall’art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
2) L’agevolazione è concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettiva;
c) soci di cooperative agro-forestali aventi sede nella Comunità Montana.
3) Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta si fa riferimento a quanto riportato al punto 6 delle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.

Art. 6 – Violazioni, sanzioni amministrative e introiti
1) Per le violazioni delle disposizioni della L.R. 19 agosto 1996, n. 23 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
2) I proventi delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle disposizioni legislative vengono trasferiti, per una quota pari al 70%, dai comuni alla Comunità Montana.

Art. 7 – Norme finali
1) Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e alle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.
2) Relativamente ai territori situati all’interno della Comunità Montana Agordina ma appartenenti alle regole e al demanio regionale, nonché quelli ricompresi all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, trovano applicazione i regolamenti e/o le disposizioni approvate dai rispettivi enti.
3) La Giunta della Comunità Montana potrà porre variazioni non sostanziali alle disposizioni del presente regolamento con particolare riferimento a quanto stabilito all’art. 2, comma 4°, e all’art. 6, comma 2°.

Agordo, 15 giugno 2012

Regolamento raccolta funghi 2012 (Documento in formato .pdf di Adobe Acrobat da 46 Kbyte)

Corso Italia, 36 - 32022 ALLEGHE
P.Iva 00145920252
alleghe@agordino.bl.it **PEC:** serv.amm.comune.alleghe.bl@pecveneto.it